



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/10/2005

=====

ADDI' 11/10/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CR. STOFORO COLOMEO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Brachetti - Di Stefano - Mandarelli - Ranucci  
Rodano

DELIBERAZIONE 875

Oggetto:

Proposta di legge concernente: Disposizioni urgenti in materia di Organismi Geneticamente Modificati.



875 11 OTT. 2005 *De*

Oggetto: proposta di legge regionale concernente "Disposizioni urgenti in materia di Organismi Geneticamente Modificati".

### La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

**VISTO** il Trattato della Comunità Europea, articolo 174 concernente il principio di precauzione e dell'azione preventiva;

**VISTA** la Convenzione sulla biodiversità ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124;

**VISTO** il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza Concluso a Montreal il 29/01/2000.

**VISTI** i regolamenti (CEE) n. 2092/91 e (CE) n. 1804/1999 relativi al metodo di produzione biologico, che dispongono che i prodotti biologici devono essere ottenuti senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi e che gli animali non devono essere alimentati con mangimi o altri prodotti ottenuti con l'impiego di OGM o da essi derivati;

**VISTI** il Regolamento 2081/92/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e il Regolamento 2082/92/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e che definisce il principio di precauzione e il principio della tutela degli interessi dei consumatori costituendo le basi per una scelta consapevole degli alimenti;

**VISTA** la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, n. 556, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati, che istituisce un sistema per assicurare che il trasferimento, la manipolazione e l'uso di OGM non abbia effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

*Il Presidente della Regione Lazio*



875 11 OTT. 2005 114

**VISTI** l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali agroalimentari e il relativo Regolamento approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1990, n. 350;

**VISTO** il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, "Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati";

**VISTA** la legge 6 aprile 2004, n. 101, "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della Fao a Roma il 3 novembre 2001.", che all'art. 3 prevede che siano le Regioni a dare attuazione ed esecuzione al Trattato;

**VISTA** la legge 28 gennaio 2005, n. 5, "Conversione in legge del decreto legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica", che prevede all'art. 4 che le Regioni adottino con proprio provvedimento un piano di coesistenza contenente le regole per assicurare la separazione tra filiere OGM e OGM free, in coerenza con norme quadro emanate con decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;

**VISTA** la legge regionale 1 marzo 2000, n. 15, concernente "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", che prevede tra l'altro all'art. 7, comma 1, il divieto di usare organismi geneticamente modificati all'interno delle aree naturali protette regionali, delle aree di interesse comunitario, nazionale e regionale e nei siti di conservazione della biodiversità individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3, della stessa legge, nonché nelle zone limitrofe alle predette aree per una distanza di almeno 2 Km;

**VISTA** la legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004", che all'art. 79, rubrica: "Norme in materia di coltivazione ed allevamento di organismi geneticamente modificati" e in applicazione del principio di precauzione, sancisce il divieto di coltivazione ed allevamento degli organismi geneticamente modificati (OGM) in tutto il territorio regionale, ad eccezione delle emissioni deliberate nell'ambiente a solo scopo di ricerca ed in ambiente confinato;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1727 del 18.7.2000 con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006, che prevede per le aziende aderenti alle misure agroambientali il divieto di impiegare OGM;

**CONSIDERATO** che le attuali conoscenze scientifiche non permettono di escludere che l'impiego di piante transgeniche abbia effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, tanto che tutte le normative europee e nazionali prevedono che l'immissione in commercio di ciascun "Evento" di OGM sia preceduta da una valutazione del rischio "caso per caso" e seguita dal costante monitoraggio di eventuali effetti negativi;

**CONSIDERATO** che il principio di precauzione impone di mantenere un atteggiamento di cautela in merito all'introduzione di OGM nell'ambiente e negli ecosistemi;

**RITENUTO** opportuno, in applicazione del principio di precauzione, evitare l'impiego di prodotti contenenti OGM sia per l'alimentazione umana nelle mense pubbliche, sia per l'alimentazione animale nel caso di allevamenti che beneficiano di contributi regionali;

Il Presidente della Regione Lazio



875 11 OTT 2011 ll

**RITENUTO** opportuno, al fine di promuovere e valorizzare le filiere di prodotti agricoli del Lazio ottenuti senza impiego di OGM, istituire un marchio regionale "Prodotto libero da OGM-GMO free";

**CONSIDERATO** necessario attuare misure per consentire ai consumatori e agli operatori agricoli di compiere scelte consapevoli in relazione sia agli alimenti sia ai mezzi di produzione quali sementi e mangimi;

**RITENUTO** necessario inserire i divieti posti dall'art. 79 della L.R. n. 2/2004 in un testo organico in materia di OGM;

**VISTA** la proposta di legge regionale avente per oggetto "Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati", che forma parte integrante del presente deliberato, composta di n. 16 articoli e completa di relazione;

**ACQUISITO** il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi;

All'unanimità e per quanto in premessa

#### DELIBERA

Di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale <sup>ll</sup> concernente: "Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati" che forma parte integrante del presente deliberato, composta di n. 16 articoli e completa di relazione.



Il Presidente della Regione Lazio

.. alla DELIB. N. 875 *lee*  
11 OTT. 2005

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANISMI  
GENETICAMENTE MODIFICATI"**

*[Handwritten Signature]*  
Il Presidente della Regione Lazio



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

## SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 - Divieti di coltivazione e allevamento di organismi geneticamente modificati - Disposizioni sull'utilizzo di OGM .....	4
Art. 3 - Emissione di OGM a fini sperimentali .....	5
Art. 4 - Marchio regionale "Prodotto libero da OGM -GMO free .....	6
Art. 5 - Vendita e somministrazione di prodotti OGM .....	7
Art. 6 - Ristorazione collettiva .....	8
Art. 7 - Informazione .....	9
Art. 8 - Ricerca .....	10
Art. 9 - Comitato per la tutela delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM .....	11
Art. 10 - Vigilanza e controllo .....	12
Art. 11 - Sanzioni .....	13
Art. 12 - Disposizioni finanziarie .....	14
Art. 13 - Regolamento di attuazione ed integrazione .....	15
Art. 14 - Sospensione dell'efficacia di talune disposizioni.....	16
Art. 15 - Abrogazioni .....	17
Art. 16 - Entrata in vigore .....	18

  
Il Presidente della Regione Lazio



*Procedi  
facce*

**Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, in applicazione del principio di precauzione e dell'azione preventiva di cui all'articolo 174 del Trattato della Comunità europea e dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 (sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ed in coerenza con la legge regionale 1 marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), con la presente legge tutela le risorse genetiche del territorio nonché la qualità ed originalità della propria produzione agricola, promuove le azioni utili a prevenire i possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l'ambiente, derivanti da coltivazione e allevamento di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati "OGM", e detta ulteriori disposizioni per la commercializzazione, il consumo, l'informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM.

2. Il riferimento al termine "OGM" comprende gli OGM utilizzati come tali ed i beni prodotti a partire da OGM o contenenti OGM.

Il Presidente della Regione Lazio



*Bar  
Lacini*

**Art. 2**

*(Divieti di coltivazione e allevamento di OGM – Disposizioni sull'utilizzo di OGM)*

1. Nelle more della valutazione dell'impatto degli OGM sui sistemi agrari e sino a diversa disposizione regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3, sono vietati su tutto il territorio regionale la coltivazione e l'allevamento a qualsiasi titolo di OGM.

2. L'utilizzo di mangimi per l'alimentazione del bestiame etichettati come OGM è condizione ostativa alla concessione di contributi regionali, salvo quanto previsto in via transitoria al comma 1 dell'articolo 14.

3. L'utilizzo di OGM nel ciclo produttivo delle imprese agricole o agroalimentari o produttrici di mangimi è condizione ostativa alla concessione di contributi regionali, salvo quanto previsto in via transitoria al comma 1 dell'articolo 14.

4. L'impresa che utilizza OGM nella produzione di beni agricoli o alimentari, freschi o trasformati, è esclusa dall'accesso ai marchi regionali di qualità.

Il Presidente della Regione Lazio



*Polini*  
*Secchi*



### Art. 3

#### (Emissione di OGM a fini sperimentali)

1. In deroga al divieto di cui al comma 1 dell'art. 2, nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali, autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), purché in ambiente chiuso e confinato espressamente autorizzato e al di fuori:

- a) delle aree del demanio regionale, di proprietà collettiva e dei siti di conservazione delle risorse genetiche autoctone di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 15/2000;
- b) delle aree naturali protette, delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei siti di importanza comunitaria (SIC);
- c) delle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da marchi di qualità nazionali o comunitari;
- d) delle aree dove insistono aziende che praticano l'agricoltura biologica o che ricevono contributi per l'applicazione di misure agroambientali;
- e) delle zone limitrofe alle aree di cui alle lettere a), b), c), d) per una distanza di almeno 2 chilometri.

2. In relazione all'emissione di OGM a fini sperimentali, con il regolamento regionale di cui all'art. 13 sono dettate disposizioni per la definizione dell'"ambiente chiuso e confinato".

3. La Regione Lazio si riserva il diritto di promuovere, innanzi all'autorità competente, ogni attività utile ad invalidare i provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, relativamente alle emissioni che producono o possono produrre contaminazione biologica dannosa per l'agricoltura regionale ovvero per la flora spontanea o la fauna selvatica.

Il Presidente della Regione Lazio




**Art. 4**

*(Marchio regionale "Prodotto libero da OGM – GMO free")*

1. Al fine d'incentivare filiere produttive totalmente esenti da OGM, è istituito il marchio regionale "Prodotto libero da OGM – GMO free", ferme restando le norme comunitarie e nazionali in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti OGM.

2. Con il regolamento regionale di cui all'art. 13 sono dettate disposizioni per l'uso del marchio regionale istituito al comma 1.

Il Presidente della Regione Lazio



**Art. 5**

*(Vendita e somministrazione di prodotti OGM)*

1. Chiunque vende prodotti OGM deve esporli e conservarli in appositi scomparti, tali da non consentire la loro mescolanza con prodotti privi di OGM e in modo da permettere al consumatore la loro chiara ed inequivocabile identificazione.

2. Chiunque somministra prodotti OGM ne deve fornire idonea informazione scritta, in modo da permettere al consumatore la loro chiara ed inequivocabile identificazione.

3. Chiunque vende sementi o altro materiale di moltiplicazione ha l'obbligo di pubblicizzare le prescrizioni ed i divieti previsti dalla legislazione vigente concernenti l'impiego di OGM in agricoltura e di tenere un registro nel quale devono essere annotati i dati sull'acquisto e sulla vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM.

4. Con il regolamento regionale di cui all'art. 13 sono dettate disposizioni per la tenuta del registro previsto al comma 3.

Presidente della Regione Lazio



*Reu  
fanci*

**Art. 6**

*(Ristorazione collettiva)*

1. Salvo quanto previsto in via transitoria al comma 3 dell'articolo 14, nei servizi di ristorazione collettiva degli istituti scolastici e prescolastici, degli ospedali e dei luoghi di cura accreditati, degli uffici della Regione, delle province e dei comuni nonché dei rispettivi enti dipendenti, è vietata la somministrazione di prodotti OGM.

2. I gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, anche attraverso la dichiarazione del fornitore, l'assenza di OGM nei prodotti somministrati.

Il Presidente della Regione Lazio



*Handwritten signature*

**Art. 7**  
*(Informazione)*

1. La Regione informa le province ed i comuni interessati in relazione alle autorizzazioni per l'emissione di OGM a fini sperimentali rilasciate dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del territorio regionale.

2. Le province ed i comuni di cui al comma 1 provvedono a divulgare le informazioni ricevute, anche attraverso l'affissione nei rispettivi albi.

3. La Regione promuove e organizza campagne d'informazione dirette agli agricoltori, ai consumatori, agli operatori scolastici e sanitari sulle conoscenze tecniche e scientifiche in materia di OGM, i possibili rischi derivanti dal loro uso per la salute, il sistema agricolo e l'ambiente, nonché sulla normativa esistente, compresi i divieti.

Il Presidente della Regione Lazio



**Art. 8**

*(Ricerca)*

1. La Regione promuove ricerche finalizzate allo sviluppo delle filiere produttive totalmente esenti da OGM nonché alla valutazione dell'impatto delle coltivazioni di OGM sul sistema agricolo, sulla salute umana e sugli ecosistemi naturali. A tal fine si avvale della collaborazione degli enti di ricerca pubblica.

2. Le ricerche che utilizzano tecniche di modificazione genetica, di cui all'allegato 1A, parte I, della direttiva 2001/18/CE, finalizzate alla creazione varietale o alla selezione animale per l'impiego in agricoltura non possono accedere alla concessione di contributi regionali, salvo quanto previsto in via transitoria al comma 2 dell'articolo 14.

3. La Regione promuove, anche attraverso un piano sementiero regionale, ricerche finalizzate all'uso e alla produzione di sementi ed altro materiale di moltiplicazione esenti da OGM, tenendo conto in particolare delle esigenze degli agricoltori che intendono produrre in azienda sementi o altro materiale di moltiplicazione per il proprio fabbisogno, con priorità per la produzione agricola biologica certificata.

*[Firma]*  
Il Presidente della Regione Lazio



*[Firma]*  
*[Firma]*

## Art. 9

*(Comitato per la tutela delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM)*

1. La Regione, al fine di tutelare le risorse genetiche del proprio territorio, con particolare riferimento alla qualità ed all'originalità della propria produzione agricola, istituisce il "Comitato per la tutela delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM", organismo scientifico con funzioni tecnico-consultive, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, ed è composto, oltre che dal responsabile dell'area competente per la tutela delle risorse genetiche, che lo presiede, e da un responsabile dell'attuazione della l.r. 15/2000, da quattro esperti, indipendenti da interessi industriali, commerciali, economici o da altri interessi confliggenti, di cui almeno uno che abbia condotto iniziative a favore di un'agricoltura libera dal transgenico, e con le seguenti professionalità o professionalità assimilabili:

- a) un economista agrario specializzato nella valutazione dell'impatto economico, sociale ed ecologico degli OGM sui sistemi agrari;
- b) un biologo vegetale, specializzato nella valutazione dell'impatto delle piante transgeniche sulle comunità vegetali, sia antropiche sia naturali;
- c) un biotecnologo vegetale o un genetista agrario, specializzato nella valutazione "caso per caso" dei potenziali effetti sulla salute e sull'ambiente delle modificazioni genetiche più ricorrenti;
- d) un esperto in ecologia agraria.

4. Ai componenti del Comitato, esterni all'amministrazione regionale, spettano i compensi previsti dalla normativa regionale vigente.

5. Il funzionamento del Comitato è definito con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Regione Lazio



**Art. 10**

*(Vigilanza e controllo)*

1. Fermi restando gli eventuali controlli di competenza di altre autorità previsti da leggi nazionali e regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge.

2. L'ARSIAL predispone programmi pluriennali ed annuali di vigilanza e controllo.

Il Presidente della Regione Lazio





**Art. 11**

*(Sanzioni)*

1. Chiunque contravviene al divieto di coltivazione e allevamento a qualsiasi titolo di OGM, previsto dall'articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro da 5.000 ed un massimo di euro 50.000.

2. Chiunque usa il marchio regionale "Prodotto libero da OGM - GMO free", di cui all'articolo 4, in assenza della relativa concessione o, pur avendo la concessione, lo utilizza impropriamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro da 2.500 ed un massimo di euro 15.000.

3. Chiunque vende sementi o altro materiale di moltiplicazione senza tenere il registro di cui al comma 3 dell'articolo 5 o, pur avendo il registro, lo tiene in modo gravemente irregolare, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro da 5.000 ed un massimo di euro 50.000.

4. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva degli istituti scolastici e prescolastici, degli ospedali e dei luoghi di cura accreditati, degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni nonché dei rispettivi enti dipendenti, che non osservano l'obbligo, di cui al comma 2 dell'articolo 6, di verificare l'assenza di OGM negli alimenti somministrati, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro da 2.500 ed un massimo di euro 15.000.

5. Le sanzioni amministrative della presente legge si applicano secondo le procedure previste dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dagli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

Il Presidente della Regione Lazio



*Renzo*  
*Amico*

**Art. 12**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri della presente legge si provvede con le disponibilità finanziarie del capitolo B 11508 la cui denominazione è così modificata: "Studi, consulenze, campagne d'informazione ad altre attività per la tutela dall'impiego a fini agricoli e alimentari di OGM"

  
Il Presidente della Regione Lazio



**Art. 13**

*(Regolamento di attuazione ed integrazione)*

1. Con regolamento regionale di attuazione ed integrazione sono disciplinati in particolare:

- a) la definizione di ambiente chiuso e confinato, di cui al comma 2 dell'articolo 3, ed il relativo procedimento di autorizzazione;
- b) l'uso del marchio regionale "Prodotto libero da OGM - GMO free", di cui all'articolo 4;
- c) la tenuta dei registri di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM, di cui al comma 3 dell'articolo 5.

Il Presidente della Regione Lazio



*ferro*

**Art. 14**

*(Sospensione dell'efficacia di talune disposizioni)*

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di inizio del periodo di programmazione del nuovo Piano di sviluppo rurale 2007-2013.

2. Il comma 2 dell'articolo 8 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 1 dell'articolo 6 si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  
Il Presidente della Regione Lazio





**Art. 15**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 79 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004);
- b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2000.

Il Presidente della Regione Lazio



**Art. 16**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio



*franceschi*

Proposta di legge "Disposizioni urgenti in materia di Organismi Geneticamente Modificati".

RELAZIONE

L'applicazione delle tecniche di ingegneria genetica in campo agricolo ed alimentare presenta una serie di incertezze destinate ad avere notevoli ripercussioni sia sul settore delle produzioni agroalimentari sia sui consumatori e sui fruitori in generale dell'ambiente naturale.

La carenza di ricerca pubblica circa i rischi legati all'introduzione negli ambienti agrari e all'uso negli alimenti di piante ed animali geneticamente modificati ed i limiti attuali delle conoscenze sui meccanismi complessi dell'espressione genica, pongono l'esigenza di attuare politiche che diano sicurezza nel percorso delle varie filiere agroalimentari.

La mancanza di protocolli ufficiali per valutare l'impatto delle biotecnologie sugli ecosistemi naturali ed agrari e per verificare la qualità e la misura dei rischi che corrono in special modo specifici comparti dell'agricoltura regionale (biologico, prodotti di qualità, prodotti mediterranei etc.), non fanno che aumentare le preoccupazioni di agricoltori e consumatori.

Inoltre, l'introduzione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nell'alimentazione costituisce un elemento nuovo; allo stato attuale non sono state effettuate sufficienti verifiche per garantire l'innocuità di tali prodotti, al contrario alcuni ricercatori affermano che l'uso di OGM potrebbe spiegare l'attuale incremento delle allergie e delle intolleranze alimentari.

Alla luce di quanto detto le istituzioni pubbliche possono e devono assumere un ruolo fondamentale ai fini di una corretta tutela delle produzioni a salvaguardia della collettività nei propri inalienabili diritti alla salute ed all'integrità delle risorse ambientali.

La Regione Lazio con l'articolo 79, "Norme in materia di coltivazione ed allevamento di organismi geneticamente modificati" della L.R. 27 febbraio 2004, n.2, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" ha già adottato alcune misure cautelative al fine di evitare che la coltivazione, l'allevamento e la sperimentazione di OGM possano causare rischi per la collettività.

Tuttavia si ritiene opportuno integrare le disposizioni contenute nell'articolo 79 della L.R. n. 2/2004 con norme relative alla vendita di prodotti OGM o che contengono OGM e all'impiego di tali prodotti nelle mense pubbliche in un testo di legge organico che prevede anche le sanzioni.

Tale proposta di legge completa la normativa regionale che, con la L.R. n.15/2000 concernente "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", ha previsto misure di salvaguardia della biodiversità di interesse agrario, tenuto conto che l'introduzione di colture OGM potrebbe accelerare il processo di estinzione delle varietà locali.

I principi guida della proposta di legge sono il *principio di precauzione* ed il diritto all'informazione da parte dei cittadini e degli agricoltori in particolare, al fine di permettere scelte consapevoli nel momento dell'acquisto sia degli alimenti sia dei mezzi di produzione, quali mangimi e sementi.

Nell'applicare il principio di precauzione è necessario tenere conto della complessità degli elementi di valutazione, che riguardano il possibile impatto degli organismi transgenici non solo sulla salute umana e sull'ambiente, ma anche sui sistemi agrari e di produzione, sulla specificità e originalità della produzione agroalimentare regionale.

Da parte di economisti agrari ed ecologi viene infatti prospettata, anche, la possibilità che le tecnologie genetiche cospingano i sistemi agrari, e tra questi in particolare quelli caratterizzati da una notevole diversità biologica (il Mediterraneo è centro d'origine di più di 80 specie di interesse agricolo), a maggiori rischi di riduzione drastica della loro capacità di resistenza, sopravvivenza e autorigenerazione, accelerandone il processo di trasformazione, già in atto da alcuni anni, in sistemi agrari artificialmente omogenei e semplificati, difficilmente compatibili con uno sviluppo sostenibile.

Infatti un'agricoltura impegnata a produrre materie prime sempre più omogenee ha indotto gli agricoltori ad abbandonare molte varietà, cultivar e razze tradizionali a favore di varietà adatte

Il Presidente della Regione Lazio





rendimento. La stessa ricerca nel settore si è sempre più orientata, a partire dagli inizi del secolo, verso la creazione o la stabilizzazione di un ridotto numero di specie e varietà iperproduttive. La specializzazione dell'agricoltura ha prodotto un progressivo impoverimento dei suoli ed ha reso le produzioni più esposte a parassiti e predatori, rendendo necessario il ricorso a quantità crescenti di fertilizzanti e pesticidi di sintesi. L'uso massiccio della chimica in agricoltura è una delle cause dell'inquinamento ambientale e, insieme all'abbandono delle varietà locali, rende le aziende agricole fortemente dipendenti da soggetti esterni al sistema agricolo quali i produttori di sementi, fertilizzanti e fitofarmaci.

Tutto ciò è in relazione alla peculiarità dell'agricoltura laziale che, oltre ad inserirsi in un contesto fisico e biologico a notevole diversità ambientale, sempre più tende a legarsi a specifiche caratteristiche territoriali per ottenere produzioni tipiche, salubri ed ecocompatibili.

In questo contesto evitare la contaminazione genetica di altre colture e dell'ambiente naturale risulta decisamente problematico a causa della presenza sul territorio di aree di pregio ambientale e di attività agricole incompatibili con l'impiego di OGM:

- le aree naturali e protette ricoprono 200.000 ettari e rappresentano il 12% del territorio,
- le aziende biologiche sono circa 3187 ed interessano 45.000 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU), il 6% di tutta la SAU regionale,
- le zone di produzione dei prodotti tipici comprendono 20 prodotti DOP (Denominazione di origine protetta), 30 vini DOC e IGT (Indicazione geografica tipica) e 18 prodotti IGP (Indicazione geografica protetta) e ricoprono l'intero territorio regionale,
- le aziende che conservano razze e varietà locali a rischio di erosione genetica, tutelate ai sensi della legge regionale n. 15 del 1 marzo 2000 e censite fino ad oggi dall'ARSIAL, sono 1400.

La presenza di tale patrimonio induce alla cautela e sottolinea la necessità di adottare misure precauzionali nel disciplinare l'impiego di OGM.

Per quanto riguarda il diritto dei cittadini ad essere informati, la proposta di legge è fondata sul concetto che tutti coloro che entrano nella catena alimentare devono essere a conoscenza dei rischi inerenti l'impiego di OGM per la salute, per l'ambiente e per lo sviluppo socioeconomico; particolare attenzione è data agli imprenditori agricoli, che devono essere messi in condizione di fare scelte consapevoli nella gestione dei fattori produttivi e nella collocazione sul mercato dei loro prodotti, e ai consumatori.

La presente legge tende dunque a garantire, in ambito regionale, la protezione ambientale e la sicurezza alimentare, attraverso un approccio integrato alla problematica dell'uso di OGM che considera l'intera catena alimentare, dai campi alla tavola.

La legge regionale in esame si compone di n° 16 articoli di cui si illustra di seguito il contenuto:

**L'articolo 1** definisce le finalità della legge ed enuncia il criterio generale su cui sono fondate le disposizioni in essa contenute, il principio di precauzione e l'azione preventiva di cui all'articolo 174 del Trattato della Comunità europea.

**L'articolo 2** introduce il divieto generalizzato alla coltivazione e all'allevamento di organismi geneticamente modificati nel territorio regionale non solo per fini agricoli e zootecnici ma a qualsiasi titolo, quindi anche a scopo ornamentale, domestico o industriale.

Tale divieto scaturisce dalla considerazione che non è possibile escludere che, attraverso il polline o altro materiale geneticamente modificato (es. residui colturali) o attraverso qualunque altro meccanismo di incrocio accidentale tra specie OGM e specie non OGM, possa avvenire la contaminazione biologica delle colture tradizionali, delle acque, dei microrganismi del suolo, della flora spontanea tra cui le infestanti e della fauna selvatica, con conseguenze potenzialmente dannose per l'ambiente e lo sviluppo agricolo.

Il passaggio di transgeni a colture limitrofe non OGM attraverso il polline costituisce un problema per le aziende che, per scelta o per disposizioni di legge, coltivano solo le varietà non





modificate. Le aziende biologiche o quelle che aderiscono alle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale, se confinanti con coltivazioni OGM, sarebbero nell'impossibilità di garantire l'assenza di OGM nelle proprie produzioni, come prescritto invece dal Reg. CE n. 1804/99 relativo ai metodi di produzione biologica, e dal Piano di Sviluppo Rurale. Analogo problema avrebbero le aziende che intendessero vendere il proprio prodotto a ditte produttrici di alimenti per la prima infanzia, che, ai sensi del D.P.R. n. 128/99, non devono contenere prodotti geneticamente modificati.

Infine, tale divieto cautelativo è motivato anche dalle preoccupazioni che, in seguito alla diffusione su larga scala di OGM, possano aversi a lungo termine ripercussioni negative per l'agricoltura regionale anche a livello socioeconomico.

Il comma 2 intende scoraggiare l'impiego di mangimi a base di OGM.

L'articolo 3 prevede un'unica eccezione al divieto generale introdotto dall'articolo 2, consentendo le sperimentazioni con OGM autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di emissione deliberata nell'ambiente di OGM per fini di ricerca e sviluppo. Tali sperimentazioni, potranno effettuarsi attuando particolari misure di sicurezza.

L'articolo 3 vieta comunque le sperimentazioni nelle aree di particolare pregio ambientale ed agricolo.

E' prevista, inoltre, la possibilità di chiedere al Ministero dell'Ambiente l'annullamento delle autorizzazioni alle sperimentazioni ritenute pericolose per l'ambiente e l'agricoltura regionali.

L'articolo 4 istituisce il marchio regionale "Prodotto libero da OGM - GMO free" al fine di promuovere e valorizzare le filiere di alimenti ottenuti senza impiego di OGM.

Il comma 2 prevede che le caratteristiche del marchio, le modalità di certificazione dell'assenza di OGM negli alimenti contrassegnati e i controlli per la verifica del rispetto dei requisiti siano stabiliti dalla Giunta Regionale con regolamento.

L'articolo 5, ai fini della corretta informazione all'utenza, impone ai gestori di esercizi commerciali di esibire e conservare i prodotti costituiti o contenenti OGM, siano essi sementi, mangimi o alimenti, separatamente dagli altri e in modo che siano ben identificabili, al fine di proteggere i possibili acquirenti da un potenziale uso non consapevole dei prodotti OGM.

Ai rivenditori di sementi è imposto, anche, l'obbligo di pubblicizzare i divieti concernenti l'impiego di OGM in agricoltura e di registrare i dati sugli acquisti e vendite di sementi OGM per facilitare la tracciabilità e consentire i monitoraggi in campo.

L'articolo 6 vieta l'uso di alimenti OGM nelle mense pubbliche, in particolare nelle scuole e nei luoghi di cura al fine di proteggere i soggetti più sensibili dal punto di vista della salute.

L'articolo 7 riconosce il diritto dei cittadini e degli imprenditori agricoli in particolare, ad essere informati sull'esistenza di sperimentazioni con OGM presenti nel proprio comune o nella propria provincia e promuove campagne informative in tema di OGM.

L'articolo 8 muovendo dal presupposto che è necessario avere maggiori informazioni sui rischi collegati all'uso di OGM per meglio tutelare l'interesse dei cittadini della Regione, promuove ricerche finalizzate alla valutazione dell'impatto degli OGM avvalendosi di soggetti appartenenti al mondo della ricerca pubblica e indipendenti da interessi di parte. Altresì, dispone l'esclusione dai finanziamenti regionali per le ricerche dirette alla selezione animale e vegetale con metodi di trasformazione genetica.

L'articolo 9 istituisce il Comitato di esperti per la tutela delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM, organismo scientifico con funzioni tecnico-consultive.

L'articolo 10 affida la vigilanza ed il controllo sul rispetto dei divieti imposti dalla legge all'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

L'articolo 11 stabilisce sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nella proposta di legge.

L'articolo 12 dispone in merito ai riferimenti necessari all'attuazione della legge.

L'articolo 13 prevede che la definizione di "ambiente confinato", l'uso del marchio regionale, la tenuta dei registri di acquisto e vendita delle sementi geneticamente modificate sino specificati da apposito regolamento.

L'articolo 14 prevede una serie di disposizioni transitorie per permettere agli operatori del settore di adeguarsi alle disposizioni della legge

L'articolo 15 abroga le norme regionali in contrasto con la legge.

L'articolo 16 stabilisce i termini dell'entrata in vigore.

L'Assessore all'Agricoltura  
Dante Valentini

Il Presidente della Regione Lazio

